

**DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2013  
454/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVA ALL'ANNO 2011, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA ALL'ENEL S.P.A., S.I.E. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 17 ottobre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 76/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2012, 236/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 236/2012/R/eel);

- la comunicazione del 28 agosto 2013 (prot. Autorità n. 28694 del 2 settembre 2013), con cui la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha comunicato all'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., l'aliquota di integrazione tariffaria spettante per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria;
- la comunicazione della Cassa del 24 settembre 2013 (prot. Autorità n. 30881 del 24 settembre 2013), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2011 dell'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l..

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con deliberazione 132/00 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
- con la deliberazione 236/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2010, per ogni per ogni kWh venduto dall'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.
- con la comunicazione del 28 agosto 2013 (prot. Autorità n. 28694 del 2 settembre 2013), la Cassa ha comunicato all'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., l'aliquota di integrazione tariffaria spettante per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria;
- con la comunicazione del 24 settembre 2013 (prot. Autorità 30881 del 24 settembre 2013), la Cassa ha, altresì, comunicato all'Autorità la chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2011, per l'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. e, contestualmente, il valore della medesima aliquota come approvata dal suo Comitato di gestione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare, in via definitiva, l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2011 per l'impresa elettrica SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., in conformità con la proposta della Cassa;
- che l'aliquota definitiva, oggetto del presente provvedimento, si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

**DELIBERA**

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2011 per ogni kWh venduto dall'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2012 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2011 approvata con il presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*